



FIPL ASD APS

REGOLAMENTO PER GLI ATLETI CHE RAPPRESENTANO LA NAZIONALE IN GARE IPF/EPF

25/02/2026



1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli atleti che fanno parte della squadra Nazionale FIPL per la partecipazione agli eventi internazionali IPF/EPF.

Si considera atleta che fa parte della squadra Nazionale FIPL ogni atleta che abbia, nell'ultimo anno di attività sportiva, partecipato ad almeno una gara IPF/EPF.

Tale regolamento non si applica, dunque, agli atleti che vogliano liberamente partecipare alle gare FIPL, né agli atleti che abbiano l'ambizione di entrare a far parte della squadra Nazionale FIPL, a cui si applicano diverse disposizioni regolamentari.

2. Dispositivo

Gli atleti della Nazionale italiana FIPL che gareggino in gare IPF/EPF potranno partecipare, durante tutto il periodo di militanza in Nazionale, solamente agli eventi FIPL o patrocinati FIPL.

Gli atleti potranno, in ogni momento, rinunciare alla nazionale italiana FIPL, con un preavviso rispetto agli eventi IPF/EPF che permetta a FIPL di provvedere a nuove convocazioni, al fine di non danneggiare gli altri aspiranti atleti della Nazionale.

3. Durata dell'esclusione in caso di violazione – Tutela degli atleti, bilanciamento degli interessi

In caso di violazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, l'atleta nazionale verrà escluso dalla formazione nazionale per le gare IPF/EPF per la durata di un anno.

In caso di rinuncia di cui all'art. 2, comma 2, l'atleta Nazionale verrà escluso dalla formazione Nazionale per le gare IPF/EPF per la durata di un anno.

Trascorso l'anno, all'atleta si applicherà il regolamento "ELEGGIBILITÀ NELLA NAZIONALE ITALIANA PER GARE IPF/EPF", come ad ogni altro atleta.

L'atleta potrà sempre rivolgersi alla procura FIPL per chiedere una revisione dell'esclusione, che verrà revocata in tutti i casi in cui l'atleta possa provarne l'errata attuazione, ovvero in caso di partecipazione a gara non FIPL/non patrocinata FIPL determinata da caso fortuito o forza maggiore, che abbia poi determinato la comminazione della misura.



La presente misura è attuata al fine di tutelare la stabilità economico/amministrativa di FIPL ASD, degli investimenti e delle spese che FIPL ASD attua in favore degli atleti della Nazionale italiana FIPL, quali, a titolo esemplificativo: spese di iscrizione agli eventi internazionali, spese di formazione, spese amministrative di FIPL ASD, fornitura dell'abbigliamento, formazione di arbitri ed head coach che devono accompagnare la Nazionale ad ogni gara internazionale come da regolamento IPF.

4. Decorrenza e durata della disposizione regolamentare

Al fine di dare il tempo agli atleti di conformarsi, la presente disposizione regolamentare decorre dalla data del 01/04/2026, sino ad eventuale abrogazione del presente regolamento.